

LE CORPORAZIONI D'ARTE NEL VICEREGNO DI NAPOLI DAL 1600 AL 1707

PREMESSA E BIBLIOGRAFIA.

In questo studio si vuole, sia pure sinteticamente, dare un'idea chiara delle Corporazioni d'Arte nel Napoletano dal 1600 al 1707, nel secondo periodo, cioè, del Viceregno Spagnuolo.

Seguendo con qualche lieve modificazione la divisione che il Martin Saint-Léon fa nella sua opera *Histoire des Corporations des Metiers*, si sono illustrate le Corporazioni d'Arte con esempi tratti dalle Capitolazioni delle medesime esistenti presso l'Archivio di Stato e l'Archivio Storico Municipale di Napoli, cercando non di riportare integralmente gli Statuti, ma mettere in evidenza le caratteristiche con simiglianza e dissimiglianze, in modo da dare l'idea, non della singola Corporazione, ma di tutto l'assieme del meccanismo corporativo.

Più precisamente, noi abbiamo studiato:

I — Da « *Privilegiorum del consiglio del collaterale* » esistenti presso l'Archivio di Stato di Napoli:

Vol. 210, Foglio 10, Priv. 14, Anno 1630-31. Alcalà e Monterej, Capitolazione de' Bottegai, Fruttaioli e Venditori di vino di Salerno.

Vol. 218, Foglio 166, Priv. 18, Anno 1631-32. Monterej, Capitolazione degli Ortolani di Castellammare.

Vol. 217, Foglio 96, Priv. 20, Anno 1631-32. Monterej, Capitolazione de' Consoli dell'Arte de' Tiraloro di Napoli (Orofi).

Vol. 228, Foglio, 71, Priv. 28, Anno 1632-33. Monterej, Capitolazione de' Cositori di Napoli (Sarti).

Vol. 230, Foglio 160, Priv. 31, Anno 1633-34. Monterej, Capitolazione dell'Arte de' Scopari di Napoli.

Vol. 234, Foglio 78, Priv. 35, Anno 1633-34-35. Monterej, Capitolazione de' Padroni di barche di Gaeta.

Vol. 246, Foglio 1, Priv. 48, Anno 1635-36. Monterej, Capitolazione de' Recamatori di Napoli.

Vol. 252, Foglio 22, Priv. 49, Anno 1635-36. Monterej, Capitolazione de' Potecari lordi e salzumi di Napoli.

Vol. 263, Foglio 163, Priv. 8, Anno 1638-38. Medina, Capitolazione de' Padroni di barca e Marinai della marina di Napoli.

Vol. 264, Foglio 102, Priv. 5, Anno 1638. Medina, Capitolazione dell'Arte de' Coivari della Guardia di Napoli.

Vol. 274, Foglio 4, Priv. 22, Anno 1640-41. Medina, Capitolazione de' Coivari di Napoli (Cuoiai).

Vol. 282, Foglio 184, Priv. 26, Anno 1631-42. Medina, Capitolazione de' Mercanti di lana di Atrani.

Vol. 292, Foglio 115, Priv. 2, Anno 1644-45. Admiratus, Capitolazione degli Indoratori di Napoli.

Vol. 295, Foglio 45, Priv. 5, Anno 1644-45. Admiratus, Capitolazione de' Consoli dell'Orefici di Napoli.

Vol. 273, Foglio 104, Priv. 6, Anno 1644-45. Admiratus, Capitolazione de' Consoli de' Tiraloro di Napoli.

Vol. 301, Foglio 7, Priv. 1, Anno 1646. Arcos, Capitolazione de' Sartori di Castellammare.

Vol. 314, Foglio 32, Priv. 3, Anno 1648-49. Agnatte, Capitolazione de' Padroni di barche di Praiano.

Vol. 325, Foglio 99, Priv. 14, Anno 1650-1651. Agnatte, Capitolazione de' Scarpari di S. Maria di Capua.

Vol. 325, Foglio 174, Priv. 14, Anno 1650-51. Ognatte, Capitolazione de' Pescivendoli di S. Maria della Grazia di Napoli.

Vol. 327, Foglio 138, Priv. 15, Anno 1650-51. Ognatte, Capitolazione dell'Ottonari di Napoli.

Vol. 322, Foglio 30, Priv. 16, Anno 1650-51. Ognatte, Capitolazione de' Cositori di Napoli.

Vol. 322, Foglio 90, Priv. 16, Anno 1650-51. Ognatte, Capitolazione de' Pullieri di Napoli (Pollivendoli).

Vol. 331, Foglio 53, Priv. 23, Anno 1651-52. Ognatte, Capitolazione de' Drappi d'oro e d'argento a spolino di Napoli.

Vol. 334, Foglio 144, Priv. 24, Anno 1651-52-53. Ognatte, Capitolazione de' Consoli de' Cositori di Cosenza.

Vol. 323, Foglio 37, Priv. 1, Anno 1650. Beldrani, Capitolazione de' Consoli de' Cedrangolari di Napoli (Rivenditori di agrumi).

Vol. 323, Foglio 150, Priv. 1, Anno 1650. Beldrani, Capitolazione de' Fab-

bricatori, Peperniari e Tagliamonte di Napoli, (Muratori, cavatori di piperne e cavamonti).

Vol. 320, Foglio 68, Priv. 2, Anno 1650. Beldraai, Capitolazione de' Consoli de' Fabbricatori, Peperniari e Tagliamonte di Napoli.

Vol. 344, Foglio 18, Priv. 1, Anno 1653-54. Castrilli, Capitolazione de' Consoli de' Maestri funari di Napoli.

Vol. 342, Foglio 108, Priv. 2, Anno 1653-54. Castrilli, Capitolazione dell'Arte de' cordari di liuto di Napoli (Fabbricanti di corde per strumenti musicali).

Vol. 333, Foglio 126, Priv. 4, Anno 1654. Castrilli, Capitolazione dell'Arte de' Coivari di Napoli, (Cuoiari).

Vol. 346, Foglio 30, Priv. 5, Anno 1654-56. Castrilli, Capitolazione de' Pescatori di Pozzuoli.

Vol. 328, Foglio 149, Priv. 6, Anno 1654-55. Castrilli, Capitolazione delli Musici di Napoli (Suonatori di strumenti musicali).

Vol. 349, Foglio 30, Priv. 12, Anno 1655-56. Castrilli, Capitolazione de' Mercanti et huomini dell'Arte della lana di Amalfi.

Vol. 360, Foglio 12, Priv. 6, Anno 1659-60. Pegnaxander, Capitolazione dei Pescivendoli di Salerno.

Vol. 368, Foglio 131, Priv. 7, Anno 1659-60. Pegnaxander. Capitolazione, de' Calzolari e Sartori di Napoli.

Vol. 380, Foglio 97, Priv. 18, Anno 1661-62. Pegnaxander, Capitolazione de' Congolari e salzumari di Napoli.

Vol. 386, Foglio 170, Priv. 22, Anno 1662-63. Pegnaxander, Capitolazione de' Scamosciatori di Napoli.

Vol. 393, Foglio 25, Priv. 29, Anno 1663-64. Pegnaxander, Capitolazione de' Fornari di questa Città (Napoli).

Vol. 399, Foglio 169, Priv. 5, Anno 1665. Il Cardinale d'Aragona, Capitolazione de' Mercanti d'opera bianca di Napoli.

Vol. 400, Foglio 149, Priv. 6, Anno 1665-66. Il Cardinale d'Aragona, Capitolazione de' Bottegari e Pizzicaroli di Napoli.

Vol. 402, Foglio 31, Priv. 10, Anno 1665-66. Il Cardinale d'Aragona, Capitolazione de' Bambaciari di Napoli.

Vol. 411, Foglio 151, Priv. 2, Anno 1666-67, Don Pietro d'Aragona, Capitolazione de' Formellari di Napoli (Fabbricanti di bottoni).

Vol. 408, Foglio 102, Priv. 3, Anno 1666-67. Don Pietro d'Aragona, Capitolazione delli Indoratori di Napoli.

Vol. 418, Foglio 163, Priv. 8, Anno 1667-68. Don Pietro d'Aragona, Capitolazione de' Cositori di Catanzaro.

Vol. 421, Foglio 136, Priv. 9, Anno 1667-68. Don Pietro d'Aragona, Capitolazione de' Seggiolari di paglia di Napoli.

- Vol. 416, Foglio 190, Priv. 10, Anno 1667-68. Don Pietro d'Aragona, Capitolazione de' Suonatori di fiato di Napoli (Suonatori di strumenti a fiato).
- Vol. 413, Foglio 12, Priv. 11, Anno 1667-68. Don Pietro d'Aragona, Capitolazione de' Sartori di Monteleone.
- Vol. 427, Foglio 1, Priv. 22, Anno 1669. Don Pietro d'Aragona, Capitolazione de' Sosamellari di Napoli (Rivenditori di sesamelli).
- Vol. 438, Foglio 12, Priv. 27, Anno 1670-71. Don Pietro d'Aragona, Capitolazione de' Bocciari di Napoli (Beccai).
- Vol. 438, Foglio 113, Priv. 27, Anno 1670-71. Don Pietro d'Arahona, Capitolazione de' Mastri d'atti e scrivani di Napoli.
- Vol. 438, Foglio 103, Priv. 27, Anno 1670-71. Don Pietro d'Aragona, Capitolazione de' Incisori di seta bianca di Napoli.
- Vol. 435, Foglio 127, Priv. 30, Anno 1670-71. Don Pietro d'Aragona, Capitolazione de' Calzolari e scarpari di Salerno.
- Vol. 429, Foglio 35, Priv. 39, Anno, 1670-71. Don Pietro d'Aragona, Capitolazione delli Indoratori di Napoli.
- Vol. 441, Foglio 127, Priv. 1, Anno 1671. Villafranca, Capitolazione delli Calzolari e scarpari di Salerno.
- Vol. 442, Foglio 31, Priv. 2, Anno 1671. Villafranca, Capitolazione delli Stagnari di Napoli.
- Vol. 445, Foglio 114, Priv. 5, Anno 1672. Mastamari, Capitolazione de' Tarallari di Napoli.
- Vol. 446, Foglio 144, Priv. 9, Anno 1673. Mastamari, Capitolazione de' Cositori e giupponari di Napoli, (Sarti per uomo e per donna).
- Vol. 451, Foglio 1, Priv. 10, Anno 1673. Mastamari, Capitolazione de' Merciarci di Napoli (Rivenditori di panno).
- Vol. 461, Foglio 34, Priv. 17, Anno 1674. Mastamari, Capitolazione de' Marinai di Torre del Greco.
- Vol. 461, Foglio 193, Priv. 17, Anno 1674. Mastamari, Capitolazione de' Pellettieri e scamosciatori di Napoli (Lavoratori di pelli scamosciate).
- Vol. 468, Foglio 65, Priv. 2, Anno 1675-76. De Los Velez, Capitolazione de' Saponari di Napoli.
- Vol. 468, Foglio 18, Priv. 2, Anno 1675-76. De Los Velez, Capitolazione dei Nevaioli di Napoli.
- Vol. 469, Foglio 124, Priv. 4, Anno 1675-76. De Los Velez, Capitolazione dell'Arte della lana di Amalfi e Casali.
- Vol. 473, Foglio 7, Priv. 7, Anno 1676-77. De Los Velez, Capitolazione de' Marinai della marina del Vino.
- Vol. 485, Foglio 156, Priv. 17, Anno 1677-78. De Los Velez, Capitolazione dell'Arte piccola dei coivari di Napoli.

Vol. 486, Foglio 142, Priv. 22, Anno 1678-79. De Los Velez, Capitolazione de' Marinai di Capri.

Vol. 495, Foglio 85, Priv. 28, Anno 1679-80. De Los Velez, Capitolazione de' Merciaioli e trippaioli di Napoli.

Vol. 493, Foglio 1, Priv. 29, Anno 1679-80-81. De Los Velez, Capitolazione dell'Arte de' scarpai di Napoli.

Vol. 496, Foglio 50, Priv. 31, Anno 1680-81. De Los Velez, Capitolazione de' Spetiali, manuali e droghieri di Napoli.

Vol. 494, Foglio 65, Priv. 31, Anno 1680-81. De Los Velez, Capitolazione dell'Arte piccola de' coivari di Napoli.

Vol. 498, Foglio 45, Priv. 32, Anno 1680-81. De Los Velez, Capitolazione de' Consoli de' salumari et caso et olio di Napoli.

Vol. 498, Foglio 45, Priv. 32, Anno 1680-81. De Los Velez, Capitolazione de' Consoli de' salumari et caso et olio di Napoli (Rivend. di generi alimentari).

Vol. 498, Foglio 76, Priv. 32, Anno 1680-81. De Los Velez, Capitolazione de' Sonatori di trombone e corda di musica di Napoli.

Vol. 503, Foglio 38, Priv. 34, Anno 1681-82. De Los Velez, Capitolazione de' Seggiolari di Napoli.

Vol. 511, Foglio 172, Priv. 4, Anno 1683-84. Carpi, Capitolazione de' Recamatori de Napoli.

Vol. 508, Foglio 123, Priv. 6, Anno 1684-84. Carpi, Capitolazione dell'Arte del ferro di Chieti.

Vol. 514, Poglio 73, Priv. 10, Anno 1684. Carpi, Capitolazione de' Maestri d'ascia, carrieri, bottari e falegnami di Foggia.

Vol. 517, Foglio 50, Priv. 12, Anno 1674-85. Carpi, Capitolazione de' Pulieri et crapettari di Napoli.

Vol. 512, Foglio 90, Priv. 17, Anno 1675-86. Carpi, Capitolazione de' Cordari di Napoli.

Vol. 523, Foglio 139, Priv. 23, Anno 1686-87. Carpi, Capitolazione de' Ferrari di Napoli.

Vol. 530, Foglio 137, Priv. 29, Anno 1687. Carpi, Capitolazione de' Consoli de' tiratori d'oro di Napoli (Orafi).

Vol. 532, Foglio 40, Priv. 1, Anno 1687-88. Carpi, Capitolazione de' possessori di barche di Azzano.

Vol. 534, Foglio 124, Priv. 9, Anno 1688-89. Santo Stefano, Capitolazione de' Centrellari e chiovaroli di Napoli.

Vol. 546, Foglio 79, Priv. 10, Anno 1689. Santo Stefano, Capitolazione de' Tiratori di ferro e d'ottone a trafilata di Napoli.

Vol. 539, Foglio 1, Priv. 11, Anno 1689. Santo Stefano, Capitolazione de' Scrittoriani di Napoli.

Vol. 547, Foglio 145, Priv. 15, Anno 1689-90. Santo Stefano, Capitolazione de' Pettuaroli e formellari di Napoli.

Vol. 552, Foglio 30, Priv. 23, Anno 1691-92. Santo Stefano, Capitolazione de' Tarallari di Napoli.

Vol. 557, Foglio 31, Priv. 25, Anno 1691-92. Santo Stefano, Capitolazione de' Stagnari di Napoli.

Vol. 563, Foglio 130, Priv. 30, Anno 1692-93. Santo Stefano, Capitolazione de' Fabbricatori di Napoli.

Vol. 562, Foglio 139, Priv. 32, Anno 1692-93. Santo Stefano, Capitolazione de' Formellari e pettuaroli.

Vol. 562, Foglio 149, Priv. 32, Anno 1692-93. Santo Stefano, Capitolazione de' Bottegari e pizzicaroli.

Vol. 473, Foglio 42, Priv. 41, Anno 1694. Santo Stefano, Capitolazione de' Pizzicaroli di Napoli.

Vol. 573, Foglio 164, Priv. 41, Anno 1694. Santo Stefano, Capitolazione dell'Arte de' salcicciari di Napoli.

Vol. 577, Foglio 164, Priv. 43, Anno 1694-95. Santo Stefano, Capitolazione de' Fabbricatori di Foggia.

Vol. 578, Foglio 1, Priv. 47, Anno 1695. Santo Stefano, Capitolazione dell'Arte de' buccieri di Napoli.

Vol. 595, Foglio 44, Priv. 7, Anno 1696-97. Medina Coeli, Capitolazione delli Ortolani e padulani di Napoli.

Vol. 594, Foglio 180, Priv. 8, Anno 1696-97. Medina Coeli, Capitolazione de' Profumieri e quantari di Napoli.

Vol. 609, Foglio 89, Priv. 20, Anno 1698-99. Medina Coeli, Capitolazione de' Barbieri et parrucchieri di Napoli.

Vol. 618, Foglio 181, Priv. 25, Anno 1699-700. Medina Coeli, Capitolazione de' Merciaioli e trippaioli di Napoli.

Vol. 620, Foglio 59, Priv. 32, Anno 1699-700. Medina Coeli, Capitolazione de' Vermicellari di Napoli.

Vol. 616, Foglio 89, Priv. 34, Anno 1700. Medina Coeli, Capitolazione de' Proprietari di barche di Anacapri.

Vol. 630, Foglio 73, Priv. 43, Anno 1701-02. Medina Coeli, Capitolazione de' Scarpari di Napoli.

Vol. 643, Foglio 181, Priv. 7, Anno 1703-04. Villena, Capitolazione de' Brandaioli e ferraioli di Napoli.

Vol. 641, Foglio 35, Priv. 9, Anno 1703-04. Villena, Capitolazione della famiglia carpentiera di Napoli (Carpentieri).

Vol. 651, Foglio 99, Priv. 15, Anno 1704-05. Villena, Capitolazione de' Pescivendoli e terrazzani della strada di Porto di Napoli.

Vol. 650, Foglio 120, Priv. 16, Anno 1704-05. Villena, Capitolazione de' Re-camatori di Napoli.

Vol. 650, Fogli 162, Priv. 16, Anno 1700-05. Villena, Capitolazione dell'Arte piccola de' coivari di Napoli (Rivenditori di minuterie in cuoio).

Vol. 680, Foglio 33, Priv. 6, Anno 1709. Grimani, Capitolazione de' Verdumari di Napoli.

II — *Nell'Archivio Storico Municipale di Napoli:*

Vol. 2575, Anno 1628. Capituli et consolato de la arte de li molinari tanto di dentro come nel territorio et dextricto di Napoli.

Vol. 2576, Anno 1601. Capituli dell'arte de' merciaioi e trippaioli di Napoli. Assenso alla capitolazione fatta per gl'infrascritti consoli et huomini dell'arte, de' nevaioli cosi circa il modo di regolare l'arte suddetta come la di loro cappella sotto il titolo di S. Maria della Neve.

Vol. 2578, Anno 1634. Capitolazione dell'arte de maccheronari.

Vol. 2578, Anno 1704. Capitolazione dell'arte de' brennaioli (Rivenditori di foraggio).

Vol. 2578, Anno 1694. Capitolazione dell'arte de' buccieri (Macellai).

Vol. 2578, Anno 1654. Capitolazione dell'arte de' giardinieri ed ortolani di Napoli.

Vol. 2578, Anno 1654. Capitolazione dell'arte e cappella de' stallieri (Proprietari di pubblici stallaggi).

Vol. 2578, Anno 1651. Capitolazione fatta per l'arte e cappella de' pescivendoli della pietra del pesce.

Vol. 2579, Anno 1685. Capitolazione dell'arte e cappella de' pullieri et crapettari.

Vol. 2579, Anno 1691. Copia di decreti emanati a pro de' pescatori cannucciari (Pescatori con canna).

Si sono inoltre consultati i quattro volumi delle « *Pragmaticae, Edicta, Decreta, Interdicta, Regiaeque sanctiones Regni Neapolitani* », edite da Antonio Cervonio in Napoli nel 1777.

Circa, poi, i lavori sull'argomento, abbiamo consultato:

BESTA, *Il Diritto Pubblico Italiano: Dai Principati allo Stato contemporaneo*, Cedam, Padova, 1931.

CAGGESE, *Roberto d'Angiò e i suoi tempi*, vol. I, Bemporad, Firenze, 1930.

BROCCOLI, *Le Corporazioni dell'arte e mestieri in Napoli e lo Statuto dei Fabbricatori di Capua*, in « *Archivio Storico Campano* », vol. II, fascicolo II.

- CAPASSO, *Catalogo ragionato dei libri, registri e scritture dell'Archivio Municipale di Napoli*, vol. I, parte II, Giannini, Napoli, 1889.
- CAPASSO, *Circoscrizione Civile ed Ecclesiastica della Città di Napoli*, Tipografia della R. Università, Napoli, 1883.
- CORTESE, *Gli avvertimenti ai nipoti di Francesco d'Andrea*, in « Archivio Storico Napoletano », Nuova Serie, Anno 1921, vol. VII.
- CROCE, *Storia del Regno di Napoli*, Laterza, Bari, 1931, II Edizione.
- CROCE, *La Spagna nella vita italiana durante la Rinascenza*, Laterza, Bari, 1922.
- GRAZIANI, *Istituzioni di Economia Politica*, Bocca, Torino, 1904.
- MONTI, *Lineamenti di Storia delle Corporazioni*, Cressati, Bari, 1931.
- MONTI, *Dal 200 al 700*, Itca, Napoli, 1925.
- MONTI, *Il Collegio Napoletano dei dottori in diritto sotto Giovanna I*, Estratto dalla rivista « Samnium », 1929, Benevento.
- MONTI, *Un importante comune demaniale del Mezzogiorno: Catanzaro nei secoli XV e XVI*, Estratto dell'« Archivio Scientifico », vol. III, Cressati, Bari, 1928-29.
- MONTI, *Le Confraternite medioevali dell'alta e media Italia*, vol. I e II, Tipografia La Nuova Italia, Venezia, 1927.
- PESCIONE, *Il Tribunale dell'Arte della seta*, Unione Tipografica Combattenti, Napoli 1923.
- RENARD, *Syndacats, Trade-Unions et Corporations*, O. Doln, Paris, 1909.
- RUCGI OSCAR, *Le Giunte di Stato a Napoli nella prima metà del sec. XVII*, Contini, Napoli, 1920.
- SAINT-LÉON, *Histoire des Corporations des métiers*, III ed., Librairie Félix Alcan, Paris, 1922.
- SALVIOLI, *Storia della Procedura Civile e Criminale*, parte II, Hoepli, Milano, 1927.
- SARTHOU Y UNAS, *Las Asociaciones obreras en España*, G. Juste, Madrid, 1900.
- SCHIPA, *Masaniello*, Laterza, Bari, 1925.
- TRIFONE, *Le Giunte di Stato nel secolo XVIII*, Jovene, Napoli 1909.

CAPITOLO I.

La corporazione considerata nelle sue linee generali

Prima d'intraprendere lo studio oggetto del nostro esame, premettiamo alcuni cenni sommari sull'ordinamento corporativo dell'età moderna (secoli XVI-XVII) che varranno d'inquadramento per una maggiore e proficua comprensione successiva. E delineremo la corporazione nella sua organizzazione, nella sua amministrazione, nei suoi scopi, nella legislazione.

I. — Organizzazione.

L'organizzazione corporativa, salvo che nel dettaglio, è di tipo uniforme, e viene suddivisa nei tre gradi: garzoni, lavoratori, maestri.

Allo stesso modo che nell'organizzazione feudale si diviene successivamente paggio, scudiero, cavaliere, e si deve, per salire dall'uno all'altro scalino della gerarchia, compiere un certo tempo di servizio e di educazione militare (sebbene, mentre tutti i paggi divenivano cavalieri, non tutti i garzoni al contrario dovevano necessariamente divenir maestri, per le ragioni che in appresso diremo), così nell'organizzazione corporativa si è dapprima garzoni durante uno o più anni, poi lavorante sotto ordini altrui per un tempo indeterminato, infine maestro, esercitante l'arte per proprio conto, e con tutti i diritti inerenti al grado (1).

Non è raro però che non vi sia alcun grado intermedio fra garzoni e maestri.

Il garzonato rappresenta il primo scalino dell'artigianato.

Il neo garzone di età fra gli otto e i dodici anni, cerca un maestro nell'arte che vuol seguire, e si pone al suo servizio; occorre però che tale maestro, oltre che esser capace, sia di

(1) Cfr. RENARD, *Syndacats, Trade-Unions et Corporations*, p. 12, O. Doin, Paris, 1909.

buoni costumi e di buona vita, di carattere paziente, ed è sotto il diretto controllo dell'arte, che ne verifica le qualità richieste per la delicata funzione di educatore.

Alle dipendenze e servizio del maestro, il garzone acquista le prime nozioni del mestiere che intraprende, segue gli insegnamenti e le iniziative di quello, sicuro anche del controllo della Corporazione, che mette il suo punto d'onore in tale insegnamento professionale.

Dopo un dato tempo l'apprendista passa lavorante.

Costui è il compagno del maestro, lo coadiuva nell'opera e ne percepisce il salario. Egli può scegliere il maestro che più gli garbi, sebbene faccia definitivamente parte del mestiere, contratta liberamente con lui le condizioni d'ingaggio. Egli poi, a sua volta, dovrà dar prova della sua capacità e della sua buona condotta.

Trascorso il tempo minimo stabilito da alcune arti per il passaggio al grado di maestro, superato l'esame, soddisfatte le tasse inerenti, il lavorante esercita in proprio nome e con propria responsabilità il mestiere.

Da maestro egli gode di tutti i diritti spettanti a tale grado; concorre alle elezioni dei consoli e può esserne eletto, partecipa alle assemblee del mestiere, dà il suo giudizio su punti controversi e gode di ogni assistenza; deve però contribuire ad accrescere le condizioni e materiali e morali del mestiere, e con lo scrupoloso lavoro e la buona condotta deve far onore all'associazione cui appartiene.

In gerarchia superiore troviamo un Consiglio che vigila sull'arte, la rappresenta presso le autorità politiche, compie il controllo tecnico se non giurisdizionale sul mestiere. A tale Consiglio appartengono i Consoli, Maestri d'Arte, Governatori di Cappella, Tesoriere, Cancelliere. Su tutti poi v'è l'autorità diretta di tutti i maestri del mestiere riuniti in assemblea.

II. — Amministrazione.

La corporazione godendo di capacità giuridica, ha una propria autonomia: essa perciò è una persona morale e giuridica, e può possedere sia mobili che immobili, può contrattare, stipulare, obbligarsi.

Essa dà leggi ai corporati, limitando nell'interesse della collettività le facoltà dei singoli.

Il potere legislativo è esercitato dall'assemblea generale dei soci: questa costituisce gli Statuti, e apporta agli stessi, quando lo creda opportuno, tutte le modificazioni necessarie. Qualsiasi atto d'importanza che ingaggi l'intera corporazione non può essere concluso senza l'avviso e la ratifica dell'assemblea.

Ma gl'interessi sono troppo complessi, gli affari troppo frequenti; perchè tale assemblea possa essere ad ogni istante convocata: onde la necessità di creare un organo di governo, ossia un potere esecutivo, che agisca in nome di tutta la corporazione: tale potere esecutivo è esercitato dai Consoli.

Il loro numero è vario a seconda del numero dei corporati, a seconda dell'estensione del territorio e delle condizioni generali dell'Arte.

La loro carica è di breve durata: uno, due o eccezionalmente di tre anni, e finisce con la resa dei conti a coloro che subentrano.

Varie sono pure le loro funzioni: danno il loro giudizio in casi controversi, esaminano coloro che aspirano a diventare maestri, convocano le assemblee, applicano multe per infrazioni agli Statuti. Costoro vengono coadiuvati da altri ufficiali, ognuno dei quali occupa una branca dell'ordinaria amministrazione della corporazione.

III. - Scopi.

Ogni corporazione aveva degli scopi nello svolgere la propria attività: tali scopi possiamo raggrupparli in tre categorie: scopo economico, scopo sociale e morale, scopo politico.

a) Lo *scopo economico* ha la precedenza in ordine d'importanza. La corporazione rappresenta la difesa degli interessi professionali di coloro che ne fanno parte ed è gelosa della prosperità e dell'onore del mestiere, cose tra di loro intimamente legate, giacché una buona riputazione è condizione essenziale di buoni affari.

Tali principi vanno applicati nel controllo della produzione e della vendita. Tanto per l'una che per l'altra, essa offre al consumatore una garanzia ufficiale attraverso il controllo che i suoi rappresentanti fanno dei corporati: noi infatti molto spesso negli statuti troviamo comminate multe, talora molto forti, contro i contraffattori, contro i contravventori, multe che possono essere precedute da richiami, seguite da diffide, o dall'espulsione dall'arte del diffidato.

La corporazione mette tutto il suo amor proprio nel non la-

sciare uscire dalle sue botteghe se non prodotti richiesti e perfetti nel loro genere, tutela la proprietà intellettuale di essi sancendo pene contro gli imitatori che non abbiano pagato la trovata all'inventore (Capitolazione degli stagnari di Napoli). La vendita é sorvegliata quanto la produzione: non possono i pesi e le misure essere messi in uso se prima non siano verificati e controllati.

Prima e profonda conseguenza di tale stato di cose é la completa assenza di concorrenza. Si guarda a tener segreti i procedimenti industriali che hanno in uso, allo stesso modo, nota il Renard, « che oggi una nazione copre di mistero il sottomarino o il nuovo esplosivo che possiede » (1).

È ovvio perciò come fossero ancora più gelosi degli stranieri che venivano quivi ad esercitare la loro arte, ed osserviamo al riguardo come per coloro che, stranieri, entravano nell'arte, le tasse fossero raddoppiate, triplicate e talvolta quadruplicate, come espressamente le Capitolazioni degli scarpari di Napoli, dei pellettieri e dei scamosciatori di Napoli, ecc.; altre volte si inibiva a tali stranieri di aprir bottega in città, (dato che dovevano, pur essendo maestri, sostenere l'esame ovunque andassero), se prima non fosse trascorso un dato numero di anni, come per i maestri della Capitolazione de mastri d'ascia, carrieri e bottai di Foggia.

L'assoluta esenzione della concorrenza, la padronanza assoluta delle piazze e dei mercati, portano al monopolio, monopolio che ha i suoi riflessi sulla vita stessa della corporazione, che limita rigorosamente, almeno alcune, il numero dei propri maestri.

Tale limitazione, sebbene trovi senso nella restrizione per bocciatura d'esame, o per non essere l'aspirante maestro in condizioni di poter soddisfare gli oneri corporativi, tuttavia va pure ed in principal modo ricercata nel monopolio esercitato da quell'arte.

b) La corporazione oltre che perseguire uno scopo economico tende anche ad uno scopo *morale e sociale*. Come ben dice il citato autore, « essa vuol stabilire tra i maestri che la compongono una concorrenza legale, una lotta ad armi pari; essa vuole impedire al grossista di sopraffare il piccolo bottegaio, al ricco di rovinare il povero, e per prevenire ciò, distribuisce fra tutti pesi e vantaggi. La sua divisa é questa: Solidarietà (1). E tale solidarietà dei suoi membri, la notiamo in qualsiasi manifestazione della attività corporativa: la troviamo in caso di miseria allorché il socio

(1) RENARD, *op. cit.*, p. 44.

bisognoso vien soccorso con denaro comune; in caso di malattia allorché egli riceve assistenza medica e spirituale; in caso di morte allorché la sua salma é circondata dall'affetto dei suoi compagni.

Oltre questa assistenza sociale, troviamo ancora assistenza morale e religiosa: istituzioni di cappelle, feste corporative, fondazioni di monasteri per le « figliuole dell'Arte », tutto ciò insomma, che, dando sicurezza all'artigiano e per sè e per i suoi, faceva in modo che compisse con minore preoccupazione il suo diuturno lavoro.

c) Necessariamente la corporazione doveva tenere delle relazioni con l'autorità politica, né poteva, per sua natura, prescindere da questa.

È ovvio che le corporazioni fossero soggette all'autorità politica: era proprio questo, infatti, che le riconosceva giuridicamente, ne approvava gli statuti, ne esigeva le tasse, decideva questioni insorgenti fra le varie corporazioni, e questioni importanti avvenute anche internamente alle stesse, ratificava l'elezione dei consoli.

La corporazione era poi in diretta relazione colle autorità, allorché gli artigiani riuniti nelle piazze, davano il loro voto di elettori per la nomina degli Eletti delle varie ottine, e di altri pubblici ufficiali.

IV. — Legislazione sulle arti.

L'importanza assunta dalle corporazioni nella vita degli stati, la giusta valutazione data loro dai governanti, fa sorgere una quantità di norme e d'indole svariata, che disciplinano le diverse attività di esse.

Tale considerazione per le arti da parte delle autorità, si accentua man mano che quelle s'inoltrano nel tempo, finché si giunge nel nostro periodo a fissare minuziosamente le rispettive sfere di competenza delle varie corporazioni, delimitandone i caratteri peculiari, disciplinandone, in una parola, le varie manifestazioni della loro attività.

Tali norme, che direttamente riguardano la costituzione delle arti, le prerogative di queste, la minuziosa regolamentazione del lavoro e della vendita, le competenze, sono in gran numero contenute nella raccolta delle « *Pragmaticae* », edite nel '700 (2).

(1) Cfr. RENARD, *op. cit.*, p. 49.

(2) Cfr. *Pragmaticae, edicta, decreta, interdicta regiaeque sanctiones regni neapolitani*, vol. I, II, III, IV, Antonio Cervonio, Napoli, 1777.

Con esse si cura l'interesse pubblico e la legalità della fabbricazione, si prevengono tutti i tentativi di frode eventualmente perpetrati dai corporati di una data arte in danno del pubblico.

Si bada acchè il produttore non commetta frode a danno del consumatore (1), che il venditore osservi le assise stabilite per le singole merci (2), che adoperi bilance controllate dalle autorità (3).

Lo Stato si dà inoltre pensiero della produzione, ed all'uopo controlla le singole fabbriche (4), affinchè il produttore, per guadagnare illecitamente, non adoperi materie prime di poco valore, depreziando in tal modo la produzione nazionale, e facendo conseguentemente diminuire l'esportazione (5); si dà pensiero acchè

(1) Tale cura non era solo dello Stato, ma anche, e specialmente delle singole arti, che nelle Capitolazioni relative comminano pene molto gravi contro coloro che pregiudicassero il buon nome dell'arte.

Nel 1641, ad es., il Vicerè Duca di Medina, fa porre un bando, col quale vieta agli « Scrittoriani » di costruire mobili lucidati in nero, che « poi vendono e smaltiscono come fossero fabbricati d'ebano negro in danno notabile del pubblico ».

Cfr. *Pragmaticae*, ecc., vol. I, tit. CXLII, De magistris artium seu artificibus. Prammatica I, p. 471.

(2) Le tariffe stabilite per ogni singola varietà e qualità di merce, venivano esposte al pubblico in luoghi determinati. I venditori dovevano uniformare il prezzo a quello stabilito dalle assise e esporlo su ogni singola merce. Dalla prammatica relativa all'arte dei buccieri (macellai), rileviamo come costoro dovessero, su ogni singola qualità di carne tenere esposto il prezzo relativo.

Cfr. *Pragmaticae* ecc., vol. I, tit. IX, Annonariae urbanae leges, p. 184.

(3) Tanto i pesi quanto le misure erano soggetti al controllo dello Stato. Da una prammatica del Conte di Venavente, in data 12 settembre 1609, rileviamo come prima di tale tempo il controllo veniva fatto dalla R. Zecca, e che poi era passata all'Università.

Cfr. *Pragmaticae* ecc., vol. III, De ponderibus et mensuris, Prammatica III, p. 626.

(4) Lo Stato, specie per le arti di grande interesse nazionale (ad es. l'Arte della Seta), si rendeva conto dell'entità e della fattura della produzione stessa.

Il Vicerè Duca d'Arcos, nel 1647, con apposita prammatica obbliga i setaioli a denunciare il numero dei telai che ciascuno possedeva; nella prammatica successiva proibisce di esercitare tale arte fuori Napoli e « suoi borghi ».

Cfr. *Pragmaticae* ecc., vol. II, De magistris artium seu artificibus. Prammatiche III e IV, p. 472.

(5) Come chiaramente si vede non era certo il buon nome dell'arte, ciò che stava a cuore allo Stato, ma era l'interesse suo proprio che predominava; alimentando perciò gl'interessi superiori della produzione, li dichiarava, come già oggi nella Carta del Lavoro, interessi nazionali.

Il Vicerè D. Andrea Guerrero de Torres, con due prammatiche successivamente emanate nel 1702 e 1704, ordina ai corporati dell'arte della seta, di

non si monopolizzi il mercato da pochi, la qual cosa sarebbe andata a discapito dei produttori e dei consumatori. Proibisce perciò l'immagazzinare enormi quantitativi di merce, pena la contravvenzione della merce stessa (1).

In tal modo favorisce la piccola industria, bandisce la disoccupazione, fomita la concorrenza fra i piccoli artigiani. Vigila perchè i fornitori di vettovaglie alla città siano sempre in completa efficienza, che i venditori spaccino la merce in luoghi stabiliti (2).

Le ragioni di tale ultima disposizione sono d'indole svariata, principali però a noi sembrano le seguenti: perchè la assise venivano rispettate (queste venivano esposte solamente nei luoghi in cui abitualmente si commerciava); perchè il compratore non potesse venire agevolmente frodato (le piazze adibite alla vendita venivano spesso sorvegliate da pubblici ufficiali e perciò più difficilmente il compratore era soggetto ad essere tratto in inganno); perchè non potesse venderci merce altrove rubata; perchè la concorrenza fosse più libera e fatta ad armi pari.

In definitiva possiamo concludere che lo Stato vigilava assiduamente sulla produzione e sulla vendita; che favoriva lo spezzettamento dell'industria e si rendeva conto minutamente delle necessità della classe produttrice.

migliorare la bontà delle tinte delle loro stoffe. Nel contempo ricorda di essere addivenuto a tale provvedimento, causa la minorata esportazione dei prodotti stessi.

Cfr. *Pragmaticae* ecc., vol. IV, De magistris artium seu artificibus, titolo CXLII, Prammatica XI e XII, pp. 341 e 343.

(1) I commercianti di cereali, infatti, talvolta accumulavano grandi quantitativi di merce, comprandola a buon mercato, e rivendendola a prezzi alti, quando tale merce veniva a mancare in città. Per ovviare a simili inconvenienti vengono emanate due prammatiche che proibiscono tale forma di commercio, pena la contravvenzione della merce stessa, oltre gravi pene corporali a beneplacito del Vicerè.

Cfr. *Pragmaticae* ecc., vol. I, titolo VIII, De annona civitatis Neapolis et Regni. Prammatica XII e XV, pp. 133 e segg.

(2) Cfr. *Pragmaticae* ecc., vol. I, p. 495, Prammatica XIV e vol. II, p. 471, Prammatica II.

CAPITOLO II.

Gerarchia della Corporazione**I. — Il garzone.**

Il garzonato è il punto di partenza per l'apprendimento dell'abilità professionale, nella quale la corporazione, con la più viva sollecitudine, pone tutto il suo attaccamento. Il garzone è un ragazzo al quale i genitori, o chi per essi, vogliono far imparare il mestiere per il quale lo avviano. Possiamo col buon senso stabilire gli anni che occorre per tale mansione: dieci o dodici in media, dato che le Capitolazioni non ne parlano.

Scelto il maestro adatto per le mansioni di buon educatore, il genitore o il tutore stipulavano con costui un contratto d'ingaggio, contratto che poteva essere verbale o scritto. Il contratto scritto a sua volta poteva essere redatto o da notaio pubblico, oppure ne era stabilita la redazione obbligatoria dal notaio della corporazione.

La Capitolazione degli scarpari di Napoli proibisce espressamente ai maestri di assumere garzoni senza che prima conferiscano nella « congregazione del governo », e senza che abbiano stipulato istrumento « perchè non si pongano patti iniqui, impertinenti et contra bonos mores ».

Come chiaramente si vede, la corporazione aveva cura che i maestri non defraudassero i garzoni e non ponessero nell'ingaggio di questi, condizioni sfavorevoli o contro le tradizioni dell'arte stessa.

I tarallari, « sotto pena di pagare libre quindici di cere », obbligano i maestri di dare avviso ai consoli, qualora assumano lavorante o garzone. Tale avviso ai consoli dell'arte era obbligatorio per varie ragioni, come possiamo desumere, ma principalmente, a nostro avviso, poichè un maestro non tenesse garzoni oltre il numero stabilito, perchè i consoli fossero portati a conoscenza dei patti stipulati col garzone, perchè potesse avvenire l'immatricolazione dello stesso nei registri dell'arte, perchè potesse

controllarsi se il garzone fosse stato o meno, in precedenza, al servizio di altro maestro (1).

Se i maestri erano obbligati ad osservare prescrizioni rigorose, i garzoni pure, a loro volta, dovevano scrupolosamente attenersi alle norme fissate nel contratto: i calzolai e sartori di Giugliano infatti comminano un'ammenda di venti libbre di cera contro i garzoni che lasceranno il maestro, senza che siano da costui licenziati, o prima della risoluzione del contratto.

Circa il numero di essi, in generale possiamo dire che non vi fosse limitazione alcuna, lasciando ai maestri tale facoltà; però alcuni statuti espressamente lo stabiliscono per due ragioni che noi riteniamo le più importanti: sia perchè, dato il numero esiguo di essi, i maestri potessero con maggiore attaccamento e più precisa cura avviarli all'esercizio professionale, sia perchè, rappresentando costoro i futuri capi di bottega, la Corporazione non avesse ad aumentare il numero dei maestri, avendolo alcune arti determinato (2).

Occorreva che costoro fossero matricolati, ossia che fossero iscritti nell'albo dei garzoni dell'arte, per poter godere di quei pochi vantaggi (3).

Pene erano stabilite sia contro i maestri che licenziavano, che contro i garzoni, che senza preavviso, se ne andassero: diremo ancora che tale preavviso per lo più era di otto giorni.

(1) I brandaioli e ferraioli di Napoli stabiliscono che nessun maestro potrà « pigliarsi alcuno garzone che attualmente sia al servizio di un altro di detta arte senza che prima non sia stato licenziato dal suo padrone con chi sta.... sotto pena di docati dieci »; i sartori della città di Monteleone proibiscono la assunzione di garzoni al servizio d'altri, se prima non siano stati licenziati; i vermicellari di Napoli dispongono che nessun maestro possa accettar garzone che attualmente stia al servizio di altro maestro « senza cercarne licenza al primo padrone », e qualora ciò avvenisse, i consoli potranno « far tornare di nuovo il garzone alli servizi del primo padrone », ed imporre al contravventore della presente regola un'ammenda, in beneficio della cappella, da soddisfarsi in cera; i saponari di Napoli comminano un'ammenda in cera contro quel maestro che abbia stipulato contratto, con garzone già al servizio di altro maestro, senza chiederne il permesso a quest'ultimo.

(2) Un solo garzone potevano avere i tarallari di Napoli, i tosamellari di Napoli, ed i pullieri di Torre del Greco.

Potevano tenere più garzoni, invece, i bambaciari di Napoli, i calzolai e sartori di Giugliano, i cositori di Napoli, i potecari lordi e salzumi di Napoli.

(3) Di tale matricolazione parlano le Capitolazioni dei saponari di Napoli, dei bambaciari, dei cositori, dei tiratori d'oro, dei sosamellari di Napoli, ecc.

Coloro che apprendevano il mestiere dovevano piena e assoluta soggezione ai loro maestri e consoli dell'arte, ne dovevano seguire le iniziative e consigli, ed all'occasione ascoltarne i richiami. Talvolta accadeva che costoro, o per maltrattamenti subiti o per altre ragioni, abbandonassero di sorpresa il maestro presso cui lavoravano; in tal caso, se il garzone fosse ritornato nel termine stabilito era ripreso e punito, altrimenti i suoi genitori avrebbero dovuto indennizzare il maestro, ed il fuggitivo non poteva più rientrare nel mestiere che aveva abbandonato. Qualora tale fuga poi fosse avvenuta per angherie o maltrattamenti da parte del maestro, costui veniva punito, e il garzone, sotto il controllo dei consoli del mestiere, veniva affidato ad altro maestro.

Il periodo di garzonato varia da un'arte all'altra, a seconda delle difficoltà che questa presentava nell'apprendimento, e a seconda delle restrizioni nelle Capitolazioni stabilite: invero sono pochi gli statuti che stabiliscono la durata di tale periodo, però noi possiamo sommariamente fissarla dai quattro ai dieci anni, come dal computo degli anni di permanenza nell'arte dell'artigiano, prima di diventar maestro. I tiratori d'oro di Napoli non permettevano ai loro garzoni di poter sostenere l'esame per essere promossi lavoratori, prima che fossero trascorsi sette anni di permanenza in tale grado.

Accenneremo a tal punto la questione, se si potesse cioè, scavalcando il grado intermedio di lavorante, passare da garzone a maestro. In generale il tirocinio dei tre stadi deve compiersi da tutti e senza eccezione di sorta: però non è raro il caso che troviamo tale passaggio saltuario: tal fatto noi lo spieghiamo a seconda delle difficoltà che s'incontravano nell'apprendimento del mestiere, per cui in alcune arti di maggior difficoltà e pubblico interesse, tale salto è vietato (1), e a seconda dell'intento della corporazione, nel non aumentare il numero dei maestri.

Ben poco gli statuti ci tramandano circa le condizioni economiche dei garzoni. Alcuni ci fanno conoscere del pagamento che costoro facevano, o settimanalmente o mensilmente o annualmente all'arte (2), per i lievi benefici che ne ricevevano, principale tra i

(1) Cfr. *Capitolazione dei Consoli dei tiratori d'oro di Napoli*.

(2) I garzoni degli ortolani e padulani di Napoli pagano dodici grana e mezzo, quelli dei cositori di Catanzaro un tornese la settimana, i bambaciari di Napoli due carlini al mese; l'arte dei potecari lordi e salzumi di Napoli lascia facoltà ad essi di concorrere secondo le proprie forze.

quali l'iscrizione sui registri dell'arte, che dava loro la facoltà di poter raggiungere il grado di maestro.

Le liti eventualmente occorrenti fra maestri e garzoni dovevano essere risolte in generale dai consoli, però in qualche statuto troviamo l'intervento dell'Eletto del Popolo (1): i cedrangolari di Napoli infatti, dispongono che per qualsiasi contestazione, debba esserne arbitro « il Signor Eletto del Fedelissimo et Nobilissimo Popolo (2), che giudicherà « simpliciter et de plano »; lasciano però facoltà di appellare alla Gran Corte della Vicaria (3).

(1) Tale carica, politico-amministrativa, era una di quelle che formavano il potere esecutivo nella città di Napoli. Tale potere era tenuto dal Tribunale di S. Lorenzo o degli Eletti. Questo tribunale era composto di sette eletti, sei delle piazze mobili con cinque voti, ed una del Popolo. Gli Eletti venivano scelti per elezione dai 58 deputati (che erano due per ogni ottina o piazza), che a loro volta venivano scelti dai capi di famiglia di ciascuna ottina « per imbussolamento », in una chiesa a ciò destinata. Aveva l'Eletto del Popolo particolari attribuzioni nei riguardi dei mestieri e delle arti: sanzionava l'elezione dei consoli delle arti stesse, vigilava le Confraternite, faceva giustizia sulle controversie che sorgevano fra persone che esercitavano mestieri diversi, ed amministrava giustizia sommaria tra i venditori che vi concorrevano; dava licenza di nuove fabbriche o le interdiceva; vigilava sull'uso dei pesi e delle misure affinché la buona fede dei compratori non fosse frodata; curava che le vie non fossero ingombre di artigiani nell'esercizio del loro mestiere, e sfrattava coloro che, con rumorosi mestieri, disturbassero la quiete dei vicini.

Cfr. CAPASSO, *Catalogo ragionato dei libri, registri e scritture dell'Archivio municipale di Napoli*, vol. I, parte II, Giannini, Napoli 1889.

(2) La *Capitolazione dei vermicellari* dispone: « ch'in tutte le cause, liti e differenze nascessero fra gl'huomini presenti e futuri di dett'arte, debia esserne giudice competente detto Magnifico Eletto del Fedelissimo Popolo pro tempore che sarà, in prima istanza », ed in caso d'appello la « Piazza del Fedelissimo Popolo s'in come s'osserva con altre arti suddite ».

(3) La Gran Corte della Vicaria era uno dei maggiori tribunali di Napoli nel '600. Essa giudicava cause civili e penali, ed era perciò divisa in due ruote. Nel 1645 era formata da 10 Presidenti: 7 togati (di cui 4 regnicoli e 3 spagnuoli), e tre di « cappa corta ». Era presieduta da un Luogotenente, ed aveva un avvocato e procuratore fiscale. Esclusivamente ad essa venivano riservate le cause delle vedove e dei pupilli, quelle dei nobili non domiciliati a Napoli; poteva applicare la tortura, la condanna « ad modum belli » per i delitti gravi. Tale Corte verso il 1700 mutò le proprie funzioni giurisdizionali in quelle di polizia, che molto più tardi, nel 1806, furono assegnate al Ministero di Polizia.

SALVIOLI, *Storia della procedura civile e criminale*, parte II, pp. 48 e segg., Hoepli, Milano 1927.

La facoltà di appellare alla Gran Corte della Vicaria, fu una delle concessioni fatte alle arti da Re Fernando.

Cfr. *Capitolazione dei cedrangolari*, vol. 323, fol. 37 della Raccolta dell'Archivio di Stato.

Per poter adire al grado di lavorante, il garzone doveva sostenere gli esami, e pagare le tasse per questi stabiliti.

Riassumendo, la fine del garzonato poteva avvenire in senso assoluto o in senso relativo, a seconda che terminava il tempo di prova imposto a chiunque aspirasse a divenir maestro, o finiva il periodo fissato nel contratto con un determinato maestro.

Nel primo caso o in senso assoluto, avveniva:

- 1.) Per espulsione dalla corporazione dell'apprendista fuggitivo, rientrato dopo il termine fissato, o perchè recidivo.
- 2.) Per la morte dell'apprendista.
- 3.) Per lo spirare del termine fissato nel contratto.

In senso relativo:

Per la morte del maestro. (Non è necessariamente causa di risoluzione perchè la vedova può in taluni casi continuare l'arte del marito defunto). In tal caso i consoli piazzano il garzone presso un altro maestro.

II. — Il lavorante.

Raramente il garzone, finito il periodo di garzonato, aveva le risorse necessarie e l'istruzione professionale sufficiente per poter lavorare da sé; e specie per questa seconda ragione, la maggior parte dei mestieri vietano e sanzionano con pene il passaggio non graduale da garzone a maestro. Non è da intendersi però, che il lavorante o compagno fosse, come già da apprendista, legato con forti vincoli col maestro: egli può liberamente scegliere il maestro che più gli garbi, contrattare con lui le condizioni d'ingaggio, e lasciarlo quando voglia, sempre non violando le clausole contrattuali e dello Statuto della propria arte.

Il contratto, abbiamo detto, veniva discusso e firmato dalle parti, e per lo più aveva durata giornaliera, mensile o annuale, raramente veniva apposto un termine di più lunga durata; le parti contraenti s'impegnavano a rispettare i patti: qualora poi una delle due veniva meno alle clausole espressamente stabilite, l'altra doveva ritenersi sciolta, ed essere risarcita degli eventuali danni (1).

(1) I vermicellari stabiliscono: « nessuno lavorante possi licenziarsi dal dal padrone de fatto, ma debbia praticarsi la dilazione di giorni otto, fra il qual spatio di tempo possi il padrone ritrovarsi altra commodità di lavorante, et osservandosi il contrario, debbia il lavorante pagare di pena libre quattro

Severamente proibito era pure il passaggio di un lavorante da un maestro ad un altro, prima che fosse scaduto il contratto col precedente maestro; ciò, come già per i garzoni, per evitare rivalità, concorrenze e liti fra artigiani esercenti lo stesso mestiere.

Lo statuto dei sosamellari dispone che nessun maestro possa prendere lavorante non licenziato dal maestro precedente, allo stesso modo che i saponari stabiliscono che un maestro non possa ingaggiare lavorante già al servizio d'altri, se prima non abbia chiesto permesso a colui presso il quale il lavorante serviva.

In tali casi, il lavorante, che valutata la necessità della sua opera presso un maestro, lo avesse abbandonato, violando le norme contrattuali, e chiedendo un salario più elevato, poteva, previo avviso ai consoli da parte del maestro, e col consenso dell'Eletto, essere financo incarcerato. I vermicellari stabiliscono che i lavoranti, che durante il Carnevale avessero abbandonato il maestro presso cui prestavano la loro opera (occorrendo di Carnevale maggior quantità di maccheroni, vi era maggior lavoro), potevano essere costretti a ritornare presso il maestro abbandonato mediante qualsiasi mezzo. Lo statuto dei ricamatori proibisce a lavoranti « a tanto il giorno o a staglio », di abbandonare i rispettivi maestri, prima che il lavoro sia compiuto, per evitare, come la capitolazione espressamente menziona, la diffusione del segreto.

Circa la durata del periodo da lavorante (1), diremo che nella maggior parte degli statuti essa non viene tassativamente fissata; in generale però è da ritenersi che occorre il tempo necessario perché il futuro maestro potesse perfezionarsi nell'arte, dando al pubblico completo affidamento e garanzia di buon servizio (a parte, s'intende, coloro che rimanevano lavoranti l'intera vita).

La stessa ragione che anima tali misure, faceva sì che vi fosse assoluto divieto di aprir bottega durante tale stadio; poiché in tal modo sarebbe stata fatta disonesta concorrenza ai maestri, sui quali gravavano maggiori oneri, e una frode in danno della corporazione. Per tali ragioni era proibito ai lavoranti di esercitare il proprio mestiere autonomamente, di tener presso di sé apprendisti, e « di pigliare a lavorare in casa propria », o sotto nome altrui (Arte pic-

di cera... et versa vice che nessuno capo di bottega possi licenziare lavorante de fatto, senza detta dilatione di giorni otto ».

(1) I vermicellari, i cordari ed i cordari di liuto di Napoli, nelle Capitolazioni relative, dispongono che i lavoranti non possono sostenere l'esame a maestri, se non abbiano trascorso almeno dieci anni nell'arte.

cola dei coivari). Tuttavia occorre tener presente alcune eccezioni, tra le quali quella dei centrellari e chiovaroli. Lo statuto di costoro infatti stabilisce che qualora un maestro venga a morire, la vedova possa continuare l'arte del marito con l'aiuto di un lavorante nominato dai consoli. Tale specie d'eccezione trova ragione negli sforzi compiuti dalle corporazioni in genere nel mantenere l'equilibrio economico tra i soci, nel fare in modo cioè che, vivendo la vedova del maestro defunto con l'esercizio che già era del marito, non ne ricevessero nocimento, tanto dal lato materiale, dovendo soccorrere coloro che versassero in non floride condizioni finanziarie, sia dal lato morale, con la menomazione del buon nome del mestiere.

Il lavorante poteva continuare da solo l'arte del maestro, previa autorizzazione dei consoli, qualora quello fosse infermo, sia per il servizio della clientela, sia per evitare che il maestro potesse, durante tale stato, riceverne danno finanziario.

Il numero dei lavoranti é vario da arte a arte (1), secondo la richiesta di lavoro, salvo però le restrizioni fissate da alcune Capitolazioni. In generale possiamo ritenere che ogni maestro poteva ingaggiare il numero di lavoranti necessario per l'esercizio della propria bottega, e che gli statuti che lo limitano, vogliono, come già per i garzoni, impedire un rapido aumento dei maestri.

Le condizioni economiche dei lavoranti differiscono in generale da quelle dei maestri, in quanto, mentre essi coadiuvano nell'opera i rispettivi maestri e perfezionandosi nell'arte ne ricevono il salario, i maestri invece, con la gestione di una propria bottega, e sottoponendosi al rischio inerente, ne ritraggono il guadagno: tra gli uni e gli altri perciò passa la differenza come da prestatori di mano d'opera a datori di lavoro.

Anche il lavorante offre all'arte il suo contributo (2), e riceve da quella le agevolazioni ed i benefici specificamente fissati dai vari statuti. Alcune Capitolazioni prevedendo qualche eventuale insolvenza da parte dei lavoranti, obbligano i maestri a trattenere

(1) Gli stagnari di Napoli possono avere un sol lavorante; è proibito ai tarallari d'ingaggiarne più di tre; uno solo possono averne i sosamellari ecc.

(2) I lavoranti dei maestri stagnari pagano all'arte 5 grana al mese; quelli dei centrellari e chiovaroli 10 grana; quelli dei seggiolari 15 grana; quelli dei cedrangolari 7 grana; quelli degli ottonari mezza cinquina ogni sabato; quelli dei potecari lordi e salzuni 5 grana ogni settimana; quelli dei panettieri 5 grana al mese; quelli dei merciaioi e trippaioli un grano ogni sabato; quelli dei ricamatori 7 grana al mese.

sul salario, giornaliero o settimanale, la quota spettante all'arte, e di versarla al momento opportuno: qualora non adempiano a tale incombenza, dovranno contribuire « de proprio » (1).

Il pagamento di tale quota era in ragione dei benefici offerti dalla corporazione: occorreva per il godimento di essi, che il pagamento fosse puntualmente adempiuto. Lo statuto dei ricamatori infatti dispose che il lavorante che non abbia pagata « con puntualità la detta misura » per sei mesi consecutivi non debba godere beneficio alcuno.

I pagamenti fatti dai lavoranti all'arte, sia per quota mensile, sia per ammende dovute da costoro, venivano elencati in appositi registri sotto il controllo del tesoriere. Essi contribuivano ancora con propria quota alla festa corporativa (2).

Se tali erano i contributi che ciascun lavorante pagava alla corporazione, se essi dovevano obbedienza cieca ed assoluta ai consoli, se a punizioni più o meno gravi andavano soggetti coloro che non fossero ossequienti agli statuti dell'arte, tuttavia essi avevano da questa tutta quell'assistenza morale e materiale, che può farci sicuramente asserire che le condizioni dell'artigiano-operaio fossero migliori di quelle dell'odierno operaio (3).

Essi infatti venivano visitati dai consoli e finanziariamente aiutati nelle malattie; le loro figliuole godevano della dote che veniva costituita dalla corporazione; in caso di morte spesso ricevevano i funerali dall'arte; avevano onorata sepoltura nella cappella della stessa; godevano sovvenzioni in caso d'indigenza e di vecchiaia. Erano infine garantiti nei loro interessi, specie nei rapporti coi maestri, dall'autorità dei consoli, i quali pensavano pure a definire qualsiasi controversia insorgente fra di essi.

III. — Il Maestro.

Il grado di maestro rappresenta la perfezione nell'arte raggiunta dopo i successivi stadi di garzone e di lavorante. Costui esercita l'arte in nome proprio e sotto propria responsabilità, de-

(1) Cfr. *Capitolazione dei sartori della Città di Monteleone*.

(2) I vermicellari pagano per la festa della corporazione due carlini; coloro che rifiutavano tale obolo, potevano essere « astretti realiter et personaliter ».

(3) Cfr. RENARD, *op. cit.*, p. 18.

tiene compagni nella propria bottega, che lo coadiuvano nell'opera, e apprendisti che ne seguono le iniziative.

1. *Età*. — Come già abbiamo visto, non tutti coloro che intraprendevano un mestiere, riuscivano a raggiungere tale grado, e per la mancanza di reddito necessario per aprir bottega, e perchè non dichiarati idonei all'esame relativo, e per il ristretto numero di coloro che potevano accedervi del numero fissato dalle corporazioni.

Tuttavia il tirocinio preliminare di quelli di sufficiente capacità, era differente da arte ad arte, a seconda cioè delle qualità personali, a seconda delle restrizioni poste dagli statuti circa il tempo necessario minimo di permanenza nel grado, a seconda delle difficoltà che presentava l'apprensione del mestiere. I vermicellari dispongono che potevano essere eletti maestri coloro che avessero trascorso almeno dieci anni nell'arte; i cordari prescrivono che non si possa aprir bottega se non vi siano almeno dieci anni « continui » di permanenza nell'arte, esercitata però sempre a Napoli; e dieci anni continui di esercizio continuo dell'arte, per la promozione a maestro, vuole pure lo Statuto dei cordari di liuto.

2. *Esame*. — Antecedentemente abbiamo accennato ad esame da sostenersi per l'abilitazione a maestro; esame, che, salvo qualche rara eccezione, è stabilito in tutti gli Statuti.

Le eccezioni poste dagli Statuti circa il passaggio a maestro senza esame, le troviamo principalmente per i figli di maestri defunti, che possono esercitare senza essere esaminati, pagando però le tasse stabilite, e per le vedove di maestri d'arte, che devono essere assistite da lavoranti assegnati dai consoli. Qualora però si rimaritassero, il nuovo marito, se non è già maestro, dovrà sostenere l'esame relativo.

Altro caso in cui si poteva esercitare senza aver sostenuto l'esame, lo troviamo presso gli stagnari: quando cioè un lavorante dell'arte avesse sposato una figlia di maestro approvato; anche in tal caso però occorreva pagare le tasse alla cappella.

Esempi abbastanza numerosi troviamo negli Statuti circa l'esame da sostenersi da maestri già approvati altrove, e che avessero voluto aprir bottega a Napoli.

Mediante l'esame perciò il candidato doveva dimostrare la sua attitudine professionale e le sue conoscenze tecniche in ge-

nere, sebbene alcuni statuti stabiliscano le prove che i candidati dovranno sostenere (1).

Esaminatori sono sempre i consoli, che dovranno essere o tutti o nella maggior parte, per i mestieri che ne avevano più d'uno.

Dopo di aver sostenuto tale prova ed essere stato dichiarato idoneo, avveniva l'iscrizione del neo maestro nei registri dell'arte; iscrizione che veniva preceduta dal pagamento di alcuni tributi, dai quali generalmente non si esentava alcuno.

3. *Le donne.* — Prima di parlare della posizione che veniva occupata dai maestri, sia nei riguardi del mestiere, sia nella formazione di società fra più maestri, crediamo opportuno chiarire il problema, se cioè le donne potessero o meno esercitare un'arte autonomamente.

In nessuna Capitolazione, tra quelle oggetto del nostro studio, abbiamo trovato mestieri che fossero gestiti esclusivamente da donne; spesso però negli statuti si parla di gestione di bottega da parte di vedove di maestri d'arte. Esse possono continuare l'opera del marito, con l'autorizzazione dei consoli che penseranno pure ad assegnare loro un lavorante che le coadiuvi nell'esercizio dell'arte: la qual cosa trova il suo fondamento nel pensiero che portavano gli statuti nell'impedire che gli associati all'arte versassero in ristrettezze finanziarie, ciò che, oltre di disonore, sarebbe stato anche di peso per la corporazione, dovendo essa provvedere per i suoi figli che fossero caduti nell'indigenza.

La Capitolazione dei centrellari e chiovaroli stabilisce che le vedove di maestri d'arte possano continuare l'esercizio maritale, facendosi aiutare da un lavorante nominato dai consoli.

Altre volte, o per incapacità delle vedove, o per divieto

(1) Dispone la Capitolazione dell'Arte piccola dei coivari che « qualsivoglia persona sia regnicola o forestiera, ancorchè sia stato lavorante dell'arte suddetta, che voglia essere ammesso nel numero dei maestri di dett'arte, debbia soggiacere agli esami da farsi dalli consoli... e debbia l'esame suddetto farsi per tutte le parti e modi collo quali si fabbricano, congiuno e corredano li coivami d'ogni genere ». Gli stagneri prescrivono che l'esame si debba fare « nella bottega del consolo, con fare sette pezzi d'opera, cioè una lacerna con piede in otto angoli, due pezzi in forma di giaccio incannelate e scanellate; uno lampione in otto angoli, due lampioni per il Santissimo in sei angoli et una lucerna alla romana ».

espresso di Capitolazione, non è permessa tale continuazione di esercizio; esse però vengono sovvenzionate dall'arte (1).

In un solo statuto, quello dei cedrangolari dell'anno 1650, troviamo espressamente dichiarato che le donne possano gestire autonomamente bottega, pagando dodici ducati, e se vedove di maestri cedrangolari, solamente l'apertura.

4. *Numero.* — Circa il numero dei maestri (2), premetteremo che era variabile da corporazione a corporazione, e dipendeva da vari fattori. Dallo studio delle Capitolazioni rileviamo infatti come alcune Arti avessero un numero ben grande di maestri, altre invece, un numero assai ristretto, sebbene un'arte composta di maestri numerosi avesse maggiore ascendente sulle altre, tuttavia talora veniva delimitato tale numero, con stretto obbligo di non oltrepassarlo. Tale delimitazione trova il suo fondamento nel fatto che i maestri, essendo in pochi, avrebbero potuto ricavare un maggior guadagno, e nel non divulgare troppo i vari procedimenti industriali, dei quali la corporazione è di salvaguardia e gelosa tutrice.

5. *Condizioni del maestro.* — Sostenuto l'esame ed approvato, il neo maestro non poteva aprir bottega se prima non fosse stato immatricolato, avendo pagato tutte le tasse occorrenti.

Queste possono essere suddivise in « tasse inerenti al grado di maestro », e in « tasse per l'esercizio del mestiere ». Tale divisione ci pare opportuna poiché non tutti i maestri di uno stesso mestiere pagavano egual somma complessiva di tasse; ma i maestri che lavoravano per proprio conto pagavano una quota, mentre altri che fungevano da lavoranti ad altri maestri, pagavano minor quota (Arte piccola dei coivari di Napoli).

(1) I brandaioli e ferraioli sovvenzionano le vedove dell'arte con due carlini al mese; e così pure i cordari di liuto.

(2) Riportiamo qualche esempio circa il numero dei maestri: i ricamatori di Napoli erano in numero di 74; i pescivendoli e terrazzani di Napoli, 68; i brandaioli e ferraioli di Napoli, 29; gli scarpari di Napoli, 144; gli ortolani e padulani di Napoli, 225; i pullieri e crapettari di Napoli, 18; i sonatori di trombone e corda di musica di Napoli, 44; gli indoratori di Napoli, 39; gli scamosciatori di Napoli, 51; i calzalai e sartori di Giugliano, 69; i pescivendoli di Salerno, 21; i Maestri di drappi d'oro e d'argento a spolino, 44; i pescivendoli di S. Maria della Grazia, 55; i coivari di Napoli, 47; la maggior parte degli scopatori di Napoli, 18; i maestri dell'arte dei tira l'oro di Napoli, 104.

Sotto la prima divisione, ossia sotto le « tasse inerenti al grado », possiamo classificare:

a) *le tasse per esame*, quello cioè che si pagavano da coloro che con tale prova aspiravano a divenir maestri.

b) *le tasse d'entrata*, che venivano pagate da tutti indistintamente, compresi coloro che erano esentati dagli esami per il passaggio da lavoranti a maestri. Anzi in alcuni statuti vien prescritto che quei maestri che non avessero esercitato per un dato periodo di tempo, per essere passati ad altra arte e poi di nuovo ritornati, avrebbero dovuto ripetere il pagamento dell'entrata.

Circa le « tasse inerenti all'esercizio del mestiere », possiamo suddividerle in:

a) *tasse d'apertura*, pagate solamente da quei maestri che gestivano bottega propria, al momento d'apertura della stessa.

Le tre specie di tasse or ora esaminate, quelle per esame, per entrata e per apertura, venivano pagate una volta sola; invece le

b) *tasse periodiche*, quelle che venivano pagate dai maestri ad egual intervallo di tempo, ripetutamente, possono suddividersi in:

1. *tasse periodiche mensili* (1).

2. *tasse periodiche settimanali* (2).

Venivano esatte per lo più il sabato, o dai maestri d'arte o dal tesoriere, ed il ricavato veniva depositato in apposita cassetta.

c) *tasse saltuarie*, quelle cioè che venivano esatte allorché l'artigiano ricavava un reddito dall'esercizio del proprio mestiere, e che potremo chiamare « tasse sull'attività dei corporati » (3).

Questi erano i principali oneri che gravavano sui maestri: in compenso però essi venivano aiutati in caso di malattia con sovvenzioni mensili, ricevevano a spese della corporazione i funerali, o una quota parte di essi, qualora le condizioni economiche del

(1) Arte piccola dei coivari, ricamatori, vermicellari, stagnari, tarallari, tiratori di ferro e d'ottone a trafilata, centrellari e chiovaroli, seggiolari, bambaciari, fornari, musici, cordari di liuto, cositori di Cosenza, cositori di Napoli, scarpari di S. M. di Capua, potecari lordi e salzumi, scopari, molinari, panettieri.

(2) cordari, sartori di Monteleone, calzolai e sartori di Giugliano, ottonari, stallieri.

(3) Capitolazione dell'Arte piccola dei coivari del 1677, dei padroni di barche di Azzano, dei nevaioli di Napoli, dei formellari di Napoli, dei gongolari e salzumari di Napoli, dei cedrangolari di Napoli, dei pullieri di Torre del Greco.

defunto non fossero buone, venivano seppelliti nella cappella comune: benefici ben grandi qualora si considerino le tristezze dei tempi.

Accenneremo ora se potesse costituirsi fra maestri contratto di società, e se un maestro potesse possedere più botteghe.

Circa il contratto di società tra due o più maestri, in generale diremo che era proibito; non mancano però statuti che lo permettano. I cordari di Napoli infatti dispongono che volendo « due maestri approvati aggregarsi insieme e fare società, et incommunare le loro parti stia a loro elettione »; i saponari di Napoli prescrivono che nessun maestro possa aprir bottega in compagnia d'altri, se non abbia avuto licenza dai consoli; presso i cordari di liuto era stabilito che colui che avesse voluto associarsi ad altro maestro, avrebbe dovuto pagare altri dieci ducati come se aprisse bottega propria.

Riguardo al secondo problema, e cioè se uno stesso maestro potesse possedere e gestire più esercizi, ricordiamo che la maggior parte degli statuti ne parla. La ragione del silenzio degli statuti in proposito può spiegarsi, a noi pare, col fatto che ben difficilmente avveniva che uno stesso maestro aprisse più botteghe, date le tasse abbastanza forti alle quali s'andava soggetti per l'apertura di ciascun esercizio: in secondo luogo possiamo pur ricordare che l'apertura di più botteghe da parte di uno stesso maestro non sarebbe stata consona ai principi generali posti in essere dalle corporazioni, tra i quali l'equilibrio fra i corporati con assoluta mancanza di concorrenza. Poichè s'intende come, potendo uno stesso maestro gestire più botteghe, costui facilmente avrebbe potuto fissare il prezzo sul mercato, monopolizzandolo, formando cioè un piccolo monopolio nel monopolio detenuto dall'arte, cui accenneremo nel capitolo seguente.

(*continua*)

A. CAPONE